



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza

Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

Prot. n. 4514

Cagliari, 11 febbraio 2019

- Ai Signori Sindaci dei Comuni della Sardegna
- Ai Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni della Sardegna

e, p. c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali delle Prefetture di

- Cagliari
- Sassari
- Nuoro
- Oristano

Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna – 24 febbraio 2019. Rappresentanti delle liste circoscrizionali.

In relazione alla designazione e ai requisiti dei rappresentanti delle liste circoscrizionali si evidenziano le previsioni normative applicabili alla consultazione elettorale in oggetto.

Preliminarmente è utile ricordare che la designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto effettuata nell'interesse della lista rappresentata; i rappresentanti infatti, non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale di sezione, ma vigilano per la tutela degli interessi delle liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

a) Presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste circoscrizionali

Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, la designazione dei rappresentanti di lista va presentata, da parte dei delegati di cui all'art. 15 della medesima legge regionale, con dichiarazione scritta su carta libera, autenticata nelle forme previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La designazione può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate dai delegati medesimi con dichiarazione autenticata.

Tale facoltà è stata evidentemente prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati di cui all'art. 15 non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate, presso le singole sezioni, della funzione di rappresentanti di lista; essi si avvarranno allora, nei singoli Comuni, di propri fiduciari che effettuino la scelta in loro nome.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

Per lo svolgimento del loro compito, i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del verbale di ricevuta rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale all'atto del deposito della lista dei candidati.

Nel caso invece che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano persone a ciò autorizzate dai delegati stessi (*delegati dei delegati*), il pubblico ufficiale, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto dell'avvenuta esibizione del predetto verbale di ricevuta.

La designazione viene fatta per due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, presso ciascun Ufficio elettorale di sezione, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 7/1979, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione va presentata al Segretario del Comune **entro venerdì 22 febbraio 2019** (entro il venerdì antecedente la votazione).

Il Segretario rilascerà, a colui che presenta l'atto di designazione, una ricevuta attestante l'effettiva consegna nei termini (compilando separate ricevute per ciascuna designazione di rappresentanti di lista presso ogni sezione) e provvederà, successivamente, all'invio delle singole designazioni ai Presidenti degli Uffici elettorali di sezione.

L'atto di designazione dei rappresentanti di lista può, inoltre, essere presentato direttamente ai singoli Presidenti di seggio nel **pomeriggio di sabato 23 febbraio** oppure la mattina di **domenica 24 febbraio 2019**, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto.

b) Requisiti dei rappresentanti delle liste circoscrizionali

Secondo quanto prescritto dal citato art. 19, requisiti essenziali per poter essere designati quali rappresentante di lista sono:

- l'alfabetismo;
- la qualità di elettore della circoscrizione (*elettorale*).

Circa la prova del primo requisito, non è richiesta dalla legge alcuna particolare formalità: sarà, quindi, il Presidente del seggio ad accertarsene nel modo che riterrà più opportuno.

Quanto al secondo requisito, ovvero che i rappresentanti di lista devono essere scelti tra gli elettori della circoscrizione, si precisa che per "circoscrizione" si intende una delle otto circoscrizioni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

elettorali (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari) in cui è suddiviso il territorio della Regione ai fini delle presenti elezioni regionali.

Ciò significa che un elettore, per poter essere designato rappresentante di lista in un ufficio elettorale di sezione compreso in una determinata circoscrizione elettorale (es. circoscrizione di Oristano), dovrà necessariamente essere elettore di quella stessa circoscrizione elettorale (nella fattispecie, circoscrizione di Oristano).

Poiché tale requisito deve essere documentato ma la legge non contiene indicazioni in proposito, l'accertamento potrà essere fatto direttamente dal Presidente del seggio elettorale, dato che il rappresentante di lista, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 7/1979, vota nella sezione nella quale esercita il suo ufficio, anche se iscritto nella lista elettorale di un'altra sezione, e deve, a tal fine, esibire la tessera elettorale (*di tale speciale ipotesi di voto si è dato conto nella circolare n. 3054 del 1 febbraio 2019*). Al riguardo è bene che, all'atto della costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione, il Presidente del seggio accerti che i rappresentanti di lista posseggano il requisito di cui trattasi.

Si prega di voler portare a conoscenza dei Presidenti degli Uffici elettorali di sezione la presente nota, affinché i medesimi possano legittimamente decidere in merito all'ammissione dei rappresentanti di lista.

Si segnala, infine, che l'elenco dei Comuni suddivisi nelle otto circoscrizioni elettorali è pubblicato nella sezione "**Informazioni generali**" del portale dedicato alle elezioni regionali, mentre per ulteriori indicazioni sulla designazione e sulle facoltà dei rappresentanti di lista si rinvia ai paragrafi 10, 11 e 12 della Pubblicazione n. 3 "Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione", disponibile nella sezione "**Normativa**" del medesimo portale, direttamente accessibile dall'*homepage* del sito della Regione cliccando su "**2019 Elezioni regionali del 24 febbraio**".

Il Direttore del Servizio

f.to Dott. Alessandro Usai